ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 3 ottobre 2008, alla presenza di n. suoi componenti su un totale di n.;

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il Regolamento Generale dell'INFN;
- visto l'art. 10 del Regolamento Generale dell'INFN;
- visto, in particolare, il comma 4, lett. h), del citato articolo;
- vista la propria deliberazione n. 6329 del 29 gennaio 1999 con la quale è stato approvato il "Provvedimento per la concessione di sussidi a favore del dipendenti dell'INFN (doc.gen. n. 1246/1999);
- ritenuto necessario apportare modifiche alle norme sopracitate;
- visto il protocollo d'intesa con le Organizzazioni Sindacali in data 6 febbraio 2008; /
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con voti n.;
- visto il risultato della votazione

delibera

- di adottare, in sostituzione del precedente, l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il "Provvedimento per la concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" (doc. gen. n. 1643/2008).
- 2) Il presente provvedimento entra in vigore dal 1º gennaio 2009.

Allegato alla deliberazione del C.D. n.

Provvedimento per la concessione di sussidi ai dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (art. 59 DPR 509/1979; art. 28 DPR 346/1983; art. 24 DPR 171/1991)

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN

Ufficio Ordinamento

3 ottobre 2008

- Ogni anno l'Istituto procede, previo confronto con le OO.SS. alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di sussidi in favore dei dipendenti in servizio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, fatta eccezione per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.
- I sussidi sono concessi a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979, dell'art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell'art.
 24 del D.P.R. n. 171/1991 e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

1. Il sussidio può essere concesso in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi o condizioni che incidano sul bilancio del nucleo familiare del richiedente.

Art. 2

- 1. Il sussidio può essere concesso per i sottoelencati eventi, nelle percentuali sottoindicate, comunque nel limite massimo stabilito per ogni singolo evento:
- a) 80% delle spese sostenute per malattia, ovvero per cure mediche ovvero per intervento chirurgico del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, con esclusione delle spese di psicoterapia, di cui alla successiva lett. g), e per acquisto di occhiali e lenti a contatto, di cui alla successiva lett. e), entro il limite massimo di € 1.810,00, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente articolo 3;
- b) 45% delle spese sostenute dal dipendente per il pagamento di rette o di compensi regolarmente fatturati per assistenza domiciliare in favore dei propri genitori con reddito individuale non superiore al trattamento minimo di pensione, entro il limite massimo di € 1.500,00.
- c) 40% dei costi sostenuti dal dipendente per ripristino dei danni prodotti da effrazione presso la propria abitazione a seguito di furti tentati o effettivamente subiti, entro il limite massimo di € 1.140,00.
- d) 35% delle spese sostenute per cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di € 1.500,00.
- e) 30% delle spese sostenute per acquisto, previa prescrizione medica, di occhiali e lenti a contatto per il dipendente o altro componente il suo nucleo familiare, entro il limite massimo di € 400,00.
- f) 25% delle spese sostenute dal dipendente per asilo nido dei figli fino a tre anni d'età, per l'acquisto di testi scolatici o iscrizione a corsi universitari dei figli fino a ventisei anni d'età, entro il limite massimo per nucleo familiare di € 1.100,00.
- g) 30% delle spese sostenute dal dipendente per psicoterapia per sé o per i componenti del proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di € 1.200,00.

- Nel caso di spese per onoranze funebri per decesso di un genitore o del suocero/a, dei figli, del coniuge e del convivente del dipendente, a condizione che la convivenza sussista da almeno un biennio, il sussidio è stabilito in € 520,00.
- 3. Nel caso di decesso del dipendente, il sussidio è stabilito in € 5.000,00.
- 4. Altri eventi che hanno le caratteristiche indicate nell'art. 2, saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Commissione in analogia a quanto disposto dal presente articolo, anche applicando percentuali diverse da quelle di cui al 1º comma.
- In caso di richiesta per più eventi, l'importo del sussidio non potrà comunque superare l'importo di € 2.590,00 per nucleo familiare; ai fini del predetto limite non sono computate le somme erogate per gli eventi di cui ai commi 2 e 3.
- Il sussidio verrà concesso esclusivamente per spese effettivamente sostenute a carico del dipendente e non altrimenti rimborsate. Non vengono prese in considerazione, ai fini della determinazione delle spese sostenute, le fatture o ricevute di importo unitario inferiore a € 20,00.
- 7. Il personale dipendente iscritto a cassa sanitaria dell'INFN non potrà richiedere il sussidio per l'evento di cui al punto 1, lettera a, del presente articolo, ne per sé né per i propri familiari coperti dalla polizza, ad eccezione delle spese relative ad eventi non coperti dalla polizza stessa.

- Apposite graduatorie degli aventi diritto al sussidio saranno approvate con periodicità trimestrale.
 Dette graduatorie saranno formulate in base al presente provvedimento dalla Commissione di cui all'art. 5, prendendo in esame le richieste pervenute entro il trimestre precedente alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.
- Per la concessione dei sussidi sarà presa in considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalla data di richiesta del sussidio.

- 1. Le graduatorie di cui all'art. 8 sono formate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'INFN e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dall'Istituto, di cui due con funzioni, rispettivamente, di Presidente e Presidente supplente, e da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dal personale attraverso apposita consultazione elettorale, le cui norme sono stabilite da apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, previo accordo con le OO.SS.
- Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto.
 Anche per il Segretario effettivo è nominato un supplente.
- 3. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto nell'ultimo foglio da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
- 4. Per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.
- 5. La Commissione dura in carica tre anni.
- Fino all'elezione dei componenti designati dal personale, di cui al primo comma, le funzioni indicate dal presente articolo sono svolte dalla Commissione in carica al momento di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 7. Durante il periodo nel quale, ai sensi del comma 6, le funzioni indicate dal presente articolo sono svolte dalla Commissione in carica al momento di entrata in vigore del presente provvedimento, alla sostituzione di uno o più membri tra quelli a suo tempo designati dalle OO.SS., provvede il Presidente dell'INFN con proprio provvedimento, sentite le OO. SS.

 Il sussidio può essere concesso nell'arco dello stesso anno solare, per non più di due volte allo stesso richiedente, esclusivamente per motivi di eccezionale gravità e, comunque, non oltre le percentuali massime previste dall'art. 3 del presente provvedimento.

ţ

- Le domande di sussidio, da inoltrare alla Direzione Affari del Personale Amministrazione Centrale dell'I.N.F.N. entro le scadenze di cui al precedente art. 4, devono essere redatte secondo lo schema stabilito dalla Commissione e contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:
- a) dati anagrafici del dipendente;
- b) matricola, Struttura di appartenenza, profilo e livello del dipendente;
- c) evento per cui si richiede il sussidio;
- d) dichiarazione attestante i redditi del dipendente e di ciascun componente del proprio nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione o certificazione sostitutiva disponibile al momento della domanda; tale dichiarazione deve altresì attestare gli eventuali redditi prodotti all'estero;
- e) dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del dipendente;
- 2. Nel nucleo familiare devono intendersi compresi il dipendente, il coniuge o il convivente da almeno un biennio, i figli e le altre persone conviventi.
- Il richiedente deve comprovare, pena la nullità della richiesta, l'evento per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa, costituita in via generale da copia di fatture o ricevute fiscali.
- 4. Per quanto riguarda gli eventi sotto indicati deve essere altresì prodotta la seguente documentazione:
 - a) decesso del dipendente:
 il soggetto richiedente deve produrre copia della documentazione di successione testamentaria;
 - b) malattia, cure mediche, ecc.

il soggetto richiedente per ogni visita specialistica, ad esclusione delle sole visite pediatriche, effettuata deve produrre la relativa prescrizione medica;

gli scontrini farmaceutici possono essere presi in considerazione a condizione che siano corredati da prescrizione medica nominativa, timbrata dalla farmacia, contenente l'elenco dei medicinali acquistati; c) acquisto di testi scolastici per i figli

il soggetto richiedente deve allegare la relativa fattura fiscale, con l'elenco dei testi acquistati o con la dicitura "libri scolastici" e timbro della libreria.

5. L'Istituto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, entro cinque anni dall'erogazione del sussidio, ogni ulteriore documentazione atta a comprovare l'evento e la spesa effettivamente sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall'Istituto, nei modi e tempi stabiliti dall'Istituto stesso, si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente provvedimento.

1. Le graduatorie verranno formate sulla base dei seguenti punteggi:

Ev	ento: Po	unti
a)	decesso del dipendente1	50
b)	malattia, ovvero cure mediche ovvero intervento chirurgico del	
	dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare	80
c)	decesso del coniuge o di uno o più figli	50
d)	spese sostenute dal dipendente per il pagamento di rette in favore	
	di genitori, facenti parte del nucleo familiare	50
e)	danni presso la propria abitazione conseguenti a furti	45
f)	cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio	
and a sur-	nucleo familiare	.35
g)		
	occhiali, lenti a contatto e accessori relativi, per il dipendente o altro	
	componente il suo nucleo familiare	35
h)	spese sostenute dal dipendente per asilo nido dei figli fino a tre	
	anni d'età, per l'acquisto di testi scolatici o iscrizione a corsi	
	universitari dei figli fino a ventisei anni d'età	30
i)	spese per onoranze funebri per decesso di un genitore o del	
	suocero/a, dei figli, del coniuge e del convivente, del dipendente, a	
	condizione che la convivenza sussista da almeno un biennio;	35
I)	psicoterapia	50

Nucleo familiare:

•	per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a carico	
	del dipendente	4
•	per ogni figlio a carico del dipendente	2
•	per ogni altro familiare a carico del dipendente	1

Reddito pro-capite del nucleo familiare su base annua:	
 fino a € 7.750,00 	80
 da € 7.750,01 a € 12.950,00 	50
 da € 12.950,01 a € 20.660,00 	30
• da € 20.660,01 a € 28.400,00	20
• da €28.400,01 a € 33.570,00	10
• oltre € 33.570,00	0

- 2. Per ogni anno di permanenza in graduatoria senza che il sussidio venga effettivamente erogato vengono attribuiti 3 punti fino a un massimo di complessivi 9 punti.
- 3. In qualunque altro caso non riconducibile per analogia ai punti precedenti verrà attribuito un punteggio non superiore a 30 punti.
- 4. Ove la domanda di sussidio sia presentata per più eventi, viene attribuito il punteggio previsto per l'evento che ha comportato la spesa maggiore.

- 1. La graduatoria degli aventi diritto, è effettuata sulla base dei punteggi previsti al precedente art. 8.
- 2. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente.
- A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base al reddito pro-capite del nucleo familiare che si ottiene suddividendo il reddito complessivo annuo di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti stessi.
- 4. In caso di ulteriore parità, in relazione alla maggiore anzianità anagrafica del richiedente il sussidio.
- Non sono concessi sussidi a fronte di spese che non raggiungano complessivamente almeno € 517,00 per nucleo familiare.
- 7. La concessione e l'erogazione del sussidio vengono effettuate con provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N..

- 1. Per la concessione del sussidio la Commissione tiene conto dell'ordine decrescente della graduatoria sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per il trimestre di competenza.
- 2. Le somme non utilizzate in un contingente verranno sommate alle disponibilità previste per quello successivo.
- La domanda di sussidio il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante utilizzazione della disponibilità del trimestre successivo.
- 4. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono inserite nella graduatoria del contingente successivo.

1. Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente il sussidio, si procederà all'immediata revoca del sussidio da parte dell'Istituto. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell'Istituto, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione del sussidio, fatta salva qualunque altra azione nei confronti dell'interessato.

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data prevista nella deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N..

Provvedimento per la concessione di sussidi ai dipendenti dell'INFN

Art. 1

1. Ogni anno l'Istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di sussidi in favore dei dipendenti in servizio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, fatta eccezione per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.

2. I sussidi sono concessi a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979, dell'art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e degli artt. 51, 74 e 34 dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 7 ottobre 1996, 5 marzo 1998.

Art. 2

1. Il sussidio può essere concesso in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi o condizioni che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del richiedente.

Art. 3

1. Il sussidio può essere concesso per i sottoelencati eventi, nelle percentuali sottoindicate, comunque nel limite massimo stabilito per ogni singolo evento:

- a) 80% delle spese sostenute per malattia, ovvero per cure mediche ovvero per intervento chirurgico del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di L. 3.500.000);
- b) 70% delle spese sostenute per crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà, entro il limite massimo di L. 3.000.000;
- c) 40% dei danni subiti dal dipendente per furti, rapine o altri eventi similari, entro il limite massimo di L. 2.200.000.
- d) 25% delle spese sostenute per cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di L. 2.000.000.

Art. 1

1. Ogni anno l'Istituto procede, **previo confronto con le OO.SS.** alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di sussidi in favore dei dipendenti in servizio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, fatta eccezione per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.

2. I sussidi sono concessi a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979, dell'art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Art. 2

1. Il sussidio può essere concesso in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi o condizioni che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del richiedente.

Art. 3

1. Il sussidio può essere concesso per i sottoelencati eventi, nelle percentuali sottoindicate, comunque nel limite massimo stabilito per ogni singolo evento:

- a) 80% delle spese sostenute per malattia, ovvero per cure mediche ovvero per intervento chirurgico del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, con esclusione delle spese di psicoterapia, di cui alla successiva lett. g), e per acquisto di occhiali e lenti a contatto, di cui alla successiva lett. e), entro il limite massimo di € 1.810,00, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente articolo 3;
- b) 45% delle spese sostenute dal dipendente per il pagamento di rette o di compensi regolarmente fatturati per assistenza domiciliare in favore dei propri genitori con reddito individuale non superiore al trattamento minimo di pensione, entro il limite massimo di € 1.500,00.
- c) 40% dei costi sostenuti dal dipendente per ripristino dei danni prodotti da effrazione presso la propria abitazione a seguito di

2. Nel caso di spese per onoranze funebri per decesso di un familiare a carico del dipendente, il sussidio è stabilito in L 800.000.

3. Nel caso di decesso del dipendente, il sussidio è stabilito in L. 5.000.000.

4. Altri eventi che hanno le caratteristiche indicate nell'art. 2, saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Commissione in analogia a quanto disposto dal presente articolo, anche applicando percentuali diverse da quelle di cui al 1° comma.

5. In caso di richiesta per più eventi, l'importo del sussidio non potrà comunque superare l'importo di L. 5.000.000.

6. Il sussidio verrà concesso esclusivamente per spese sostenute a carico del dipendente e non rimborsate da altre istituzioni.

furti tentati o effettivamente subiti, entro il limite massimo di € 1.140,00.

- d) 35% delle spese sostenute per cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di € 1.500,00.
- e) 30% delle spese sostenute per acquisto, previa prescrizione medica, di occhiali e lenti a contatto per il dipendente o altro componente il suo nucleo familiare, entro il limite massimo di € 400.00.
- f) 25% delle spese sostenute dal dipendente per asilo nido dei figli fino a tre anni d'età, per l'acquisto di testi scolatici o iscrizione a corsi universitari dei figli fino a ventisei anni d'età, entro il limite massimo per nucleo familiare di \in 1.100,00.
- g) 30% delle spese sostenute dal dipendente per psicoterapia per sé o per i componenti del proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di € 1.200,00.

2. Nel-caso di spese per onoranze funebri per decesso di un genitore o del suocero/a, dei figli, del coniuge e del convivente del dipendente, a condizione che la convivenza sussista da almeno un biennio, il sussidio è stabilito in € 520,00.

3. Nel caso di decesso del dipendente, il sussidio è stabilito in € 5.000,00.

4. Altri eventi che hanno le caratteristiche indicate nell'art. 2, saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Commissione in analogia a quanto disposto dal presente articolo, anche applicando percentuali diverse da quelle di cui al 1° comma.

5. In caso di richiesta per più eventi, l'importo del sussidio non potrà comunque superare l'importo di \in 2.590,00 per nucleo familiare; ai fini del predetto limite non sono computate le somme erogate per gli eventi di cui ai commi 2 e 3.

6. Il sussidio verrà concesso esclusivamente per spese effettivamente sostenute a carico del dipendente e non altrimenti rimborsate. Non vengono prese in considerazione, ai fini della determinazione delle spese sostenute, le fatture o ricevute di importo unitario inferiore a \in 20,00.

7. Il personale dipendente iscritto a cassa

sanitaria dell'INFN non potrà richiedere il sussidio per l'evento di cui al punto 1, lettera a, del presente articolo, ne per sé né per i propri familiari coperti dalla polizza, ad eccezione delle spese relative ad eventi non coperti dalla polizza stessa.

Art. 4

1. Apposite graduatorie degli aventi diritto al sussidio saranno approvate con periodicità trimestrale. Dette graduatorie saranno formulate in base al presente provvedimento dalla Commissione di cui all'art. 5, prendendo in esame le richieste pervenute entro il trimestre precedente alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la concessione dei sussidi sarà presa in considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalla data di richiesta del sussidio.

Art. 5

1. Le graduatorie di cui all'art. 8 sono formate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'INFN e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dall'Istituto, di cui due con funzioni, rispettivamente, di Presidente e Presidente supplente, e da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dal personale attraverso apposita consultazione elettorale, le cui norme sono stabilite da apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, previo accordo con le OO.SS.

2. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto.

Anche per il Segretario effettivo è nominato un supplente.

3. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto nell'ultimo foglio da tutti i componenti partecipanti alla riunione.

4. Per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.

5. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 4

1. Apposite graduatorie degli aventi diritto al sussidio saranno approvate con periodicità trimestrale. Dette graduatorie saranno formulate in base al presente provvedimento dalla Commissione di cui all'art. 5, prendendo in esame le richieste pervenute entro il trimestre precedente alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la concessione dei sussidi sarà presa in considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalle date di richiesta del sussidio.

Art. 5

1. Le graduatorie di cui all'art. 8 sono formulate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'I.N.F.N. e composta da tre componenti in rappresentanza dell'Istituto, di cui uno con funzioni di Presidente e da tre dipendenti designati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative.

2. Per ciascun componente della Commissione è nominato un componente sostituto.

3. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto.

Anche per il Segretario effettivo è nominato un sostituto.

4. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto nell'ultimo foglio da tutti i componenti partecipanti alla riunione.

5. Per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.

6. La Commissione dura in carica tre anni.

6. Fino all'elezione dei componenti designati dal personale, di cui al primo comma, le funzioni indicate dal presente articolo sono svolte dalla Commissione in carica al momento di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. Durante il periodo nel quale, ai sensi del comma 6, le funzioni indicate dal presente articolo sono svolte dalla Commissione in carica al momento di entrata in vigore del presente provvedimento, alla sostituzione di uno o più membri tra quelli a suo tempo designati dalle OO.SS., provvede il Presidente dell'INFN con proprio provvedimento, sentite le OO. SS.

Art. 6

1. Il sussidio può essere concesso nell'arco dello stesso anno solare, per non più di due volte allo stesso richiedente, esclusivamente per motivi di eccezionale gravità e, comunque, non oltre le percentuali massime previste dall'art. 3 del presente provvedimento.

Art. 7

1. Le domande di sussidio, da inoltrare alla Direzione Affari del Personale - Amministrazione Centrale dell'I.N.F.N. entro le scadenze di cui al precedente art. 4, devono essere redatte secondo lo schema stabilito dalla Commissione e contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:

- a) dati anagrafici del dipendente;
- b) matricola, Struttura di appartenenza, profilo e livello del dipendente;
- c) evento per cui si richiede il sussidio;
- d) dichiarazione attestante i redditi del dipendente e di ciascun componente del proprio nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione o certificazione sostitutiva disponibile al momento della domanda; tale dichiarazione deve altresi attestare gli eventuali redditi prodotti all'estero;
- e) dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del dipendente;

Art. 6

1. Il sussidio può essere concesso nell'arco dello stesso anno solare, per non più di due volte allo stesso richiedente, esclusivamente per motivi di eccezionale gravità e, comunque, non oltre le percentuali massime previste dall'art. 3 del presente provvedimento.

2. Nel caso di coniugi entrambi dipendenti, la concessione del sussidio per lo stesso evento deve essere richiesta da uno solo dei medesimi.

Art. 7

1. Le domande di sussidio, da inoltrare alla Direzione Affari del Personale - Amministrazione Centrale dell'I.N.F.N. entro le scadenze di cui al precedente art. 4, devono essere redatte secondo lo schema stabilito dalla Commissione e contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:

a) dati anagrafici del dipendente;

2002 0.01

- b) matricola, Struttura di appartenenza, profilo e livello del dipendente;
- c) evento per cui si richiede il sussidio;
- d) una copia delle ultime dichiarazioni dei redditi del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare (mod. 740, 101 o equivalenti, corredati dei relativi prescritti allegati) e una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal richiedente, dalla quale risulti che la documentazione prodotta è conforme all'originale presentato alle II.DD.; in caso di redditi percepiti all'estero, dipendente deve sottoscrivere il. una dichiarazione in carta semplice, con l'indicazione dell'ammontare dei redditi percepiti all'estero;
- e) dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal richiedente, nella quale deve essere indicata la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del dipendente;
- f) dichiarazione del richiedente e della persona

eventualmente interessata, di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 675/1996.

2. Nel nucleo familiare devono intendersi compresi il dipendente, il coniuge e gli altri familiari conviventi.

3. Il richiedente deve comprovare, pena la nullità della richiesta, l'evento per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa.

2. Nel nucleo familiare devono intendersi compresi il dipendente, il coniuge o il convivente da almeno un biennio, i figli e le altre persone conviventi.

3. Il richiedente deve comprovare, pena la nullità della richiesta, l'evento per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa, costituita in via generale da copia di fatture o ricevute fiscali.

4. Per quanto riguarda gli eventi sotto indicati deve essere altresì prodotta la seguente documentazione:

a) decesso del dipendente: il soggetto richiedente deve produrre copia della documentazione di

b)

documentazione d successione testamentaria:

malattia, cure mediche, ecc.: il soggetto richiedente per ogni

visita specialistica, ad esclusione delle sole pediatriche, visite effettuata deve produrre la relativa prescrizione medica; gli scontrini farmaceutici possono essere presi in considerazione а condizione che siano corredati da medica prescrizione timbrata nominativa. dalla farmacia. contenente l'elenco dei medicinali acquistati;

c) acquisto di testi scolastici per i figli: il

soggetto richiedente deve allegare la relativa fattura fiscale, con l'elenco dei testi acquistati 0 con la "libri dicitura scolastici" e timbro della libreria.

4. L'Istituto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del sussidio, ogni ulteriore documentazione atta a comprovare l'evento e la spesa effettivamente

5. L'Istituto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, entro cinque anni dall'erogazione del sussidio, ogni ulteriore documentazione atta a comprovare l'evento e la

 sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall'Istituto, nei modi e tempi stabiliti dall'Istituto stesso, si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente provvedimento. 5. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 675/1996, il trattamento dei dati personali e sensibili è diretto a dare esecuzione alle domande dei richiedenti interessati in esecuzione e nei limiti delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 	spesa effettivamente sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall'Istituto, nei modi e tempi stabiliti dall'Istituto stesso, si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente provvedimento.
Art. 8	, Art. 8
1. Le graduatorie verranno formate sulla base dei seguenti punteggi:	1. Le graduatorie verranno formate sulla base dei seguenti punteggi:
Evento.a) decesso del dipendente150b) malattia, ovvero cure mediche ovvero intervento chirurgico del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare80c) crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà70d) furti, rapine o altri eventi similari subiti dal dipendente45e) cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare35f) spese per onoranze funebri per decesso di un familiare a carico del dipendente;35	Evento:a) decesso del dipendente150b) malattia, ovvero cure mediche ovvero intervento chirurgico del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare80c) decesso del coniuge o di uno o più figli50d) spese sostenute dal dipendente per il pagamento di rette in favore di genitori, facenti parte del nucleo familiare50e) danni presso la propria abitazione conseguenti a furti45f) cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare35g) spese sostenute per acquisto, previa prescrizione medica, di occhiali, lenti a contatto e accessori relativi, per il dipendente o altro componente il
In qualunque altro caso non riconducibile per analogia ai punti precedenti verrà attribuito un punteggio non superiore a 30 punti. Qualora la richiesta di sussidio fosse cumulativa di più eventi, la Commissione, ai fini del punteggio, considererà l'evento più rilevante sotto il profilo economico.	suo nucleo familiare35h) spese sostenute dal dipendente per asilo nido dei figli fino a tre anni d'età, per l'acquisto di testi scolatici o iscrizione a corsi universitari dei figli fino a ventisei anni d'età30i) spese per onoranze funebri per decesso di un genitore o del suocero/a, dei figli, del coniuge e del convivente, del dipendente, a condizione che la convivenza sussista da almeno un biennio;35l) psicoterapia50
 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a carico 	 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a carico

.

del dipendente4• per ogni figlio a carico del dipendente2• per ogni altro familiare a carico del dipendente1	del dipendente4• per ogni figlio a carico del dipendente2• per ogni altro familiare a carico del dipendente1• per ogni componente del nucleo familiare portatore di handicap ai sensi della Legge 104/9230	
Reddito pro-capite del nucleo familiare su base annua: 50 • fino a L. 15.000.000 50 • da L. 15.000.001 a L. 25.000.000 40 • da L. 25.000.001 a L. 40.000.000 30 • da L. 40.000.001 a L. 55.000.000 20 • oltre L. 55.000.000 10	Reddito pro-capite del nucleo familiare su base annua: 80 • fino a \in 7.750,00 80 • da \in 7.750,01 a \in 12.950,00 50 • da \in 12.950,01 a \in 20.660,00 30 • da \in 20.660,01 a \in 28.400,00 20 • da \in 28.400,01 a \in 33.570,00 10 • oltre \in 33.570,00 0	
	 senza che il sussidio venga effettivamente erogato vengono attribuiti 3 punti fino a un massimo di complessivi 9 punti. 3. In qualunque altro caso non riconducibile per analogia ai punti precedenti verrà attribuito un punteggio non superiore a 30 punti. 4. Ove la domanda di sussidio sia presentata per più eventi, viene attribuito il punteggio previsto per l'evento che ha comportato la spesa maggiore. 	
Art. 9 1. I sussidi sono concessi a seguito di procedure selettive.	Art. 9	
 La graduatoria degli aventi diritto, è effettuata sulla base dei punteggi previsti al precedente art. 8. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente. 	 La graduatoria degli aventi diritto, è effettuata sulla base dei punteggi previsti al precedente art. 8. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente. 	
4. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base al reddito pro-capite del nucleo familiare che si ottiene suddividendo il reddito complessivo annuo di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti stessi.	3. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base al reddito pro-capite del nucleo familiare che si ottiene suddividendo il reddito complessivo annuo di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti stessi.	
5. In caso di ulteriore parità, in relazione alla maggiore anzianità anagrafica del richiedente il sussidio.	4. In caso di ulteriore parità, in relazione alla maggiore anzianità anagrafica del richiedente il sussidio.	
6. Non sono concessi sussidi a fronte di spese che non raggiungano almeno Lire 1.000.000.	5. Non sono concessi sussidi a fronte di spese che non raggiungano complessivamente almeno € 517,00 per nucleo familiare.	

I

vengono effettuate con provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N..

Art. 10

1. Per la concessione del sussidio la Commissione tiene conto dell'ordine decrescente della graduatoria sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per il trimestre di competenza.

2. Le somme non utilizzate in un contingente verranno sommate alle disponibilità previste per quello successivo dello stesso anno solare.

3. La domanda di sussidio il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante utilizzazione della disponibilità del trimestre successivo.

4. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono riesaminate e inserite nella graduatoria del contingente successivo

Art. 11

1.—Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente il sussidio, si procederà all'immediata revoca del sussidio da parte dell'Istituto. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell'Istituto, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione del sussidio.

Art. 12

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data prevista nella deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N..

vengono effettuate con provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N..

Art. 10

1. Per la concessione del sussidio la Commissione tiene conto dell'ordine decrescente della graduatoria sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per il trimestre di competenza.

2. Le somme non utilizzate in un contingente verranno sommate alle disponibilità previste per quello successivo.

3. La domanda di sussidio il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante utilizzazione della disponibilità del trimestre successivo.

4. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono inserite nella graduatoria del contingente successivo.

Art. 11

1. Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente il sussidio, si procederà all'immediata revoca del sussidio da parte dell'Istituto. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell'Istituto, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione del sussidio, fatta salva qualunque altra azione nei confronti dell'interessato.

Art. 12

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data prevista nella deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N.